

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI**

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.04.1991, n° 35 e integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.11.1992, n° 42

Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio com.le, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo senza fini di lucro.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Articolo 2
LIMITI DI SPESA

I contributi e i vantaggi economici di cui alla presente disciplina possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole od a programmi di interventi di carattere continuativo che abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti della previsione di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Articolo 3
DOCUMENTI

Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco e devono dettagliatamente individuare l'iniziativa o il programma di interventi per il quale viene richiesta la concessione del contributo o comunque le ragioni che giustificano la richiesta. Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa delle iniziative ed attività svolte nell'anno precedente, corredata dal prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi (solo per iniziative a scadenza periodica);

b) relazione illustrativa dell'attività o iniziative oggetto della domanda, o delle ragioni che l'hanno motivata, corredata di dettagliato preventivo di spesa ed indicazione del contributo richiesto.

Nell'ipotesi che venga richiesto un contributo a seguito di iniziativa o manifestazione svolta verrà prodotto il relativo rendiconto economico;

c) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi, per la medesima iniziativa, da altri enti, pubblici o privati;

d) dichiarazione, sotto le personali responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto, esposto nella domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni. La richiesta di contributi assistenziali può essere presentata, oltre che dall'interessato, anche dall'assistente sociale o dall'incaricato comunale per l'assistenza, e corredata, a seconda del tipo di intervento individuato nel successivo art. 11, dell'idonea documentazione.

Articolo 4
ESCLUSIONI

I contributi di cui alla presente disciplina possono essere erogati solo a fronte di spese relative all'organizzazione e svolgimento dell'iniziativa specifica oggetto della richiesta, effettivamente sostenute.

Articolo 5
ISTRUZIONE PRATICHE

I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste.

Articolo 6
PRIORITA'

La Giunta decide l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare in conformità alle norme presenti ed osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) rilevanza sociale dell'iniziativa o opera, avendo riguardo anche alla situazione del territorio interessato;
- b) attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- c) attività svolte dall'associazione od Ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
- d) attività svolte direttamente da volontari.

L'erogazione del contributo avverrà previo accertamento dell'avvenuto svolgimento della manifestazione e su presentazione del rendiconto economico della stessa.

Qualora la manifestazione o l'attività si svolga in un tempo prolungato, o in altri casi particolari, a giudizio della Giunta Municipale, potranno essere erogati, con deliberazione della Giunta Municipale, acconti in misura complessivamente non superiore al 50% del contributo deliberato.

Articolo 7
LIQUIDAZIONE

I servizi competenti predispongono gli atti per la liquidazione dei contributi in capo al beneficiario, che avviene, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, a consuntivo previa presentazione di rendiconto economico sottoscritto dal richiedente o legale rappresentante che ne attesta la veridicità e fermo comunque il rapporto percentuale tra il contributo deliberativo e le spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate, salvo naturalmente le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 8

INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

L'intervento comunale a sostegno dell'attività sportiva-ricreativa dilettantistica, non a fine di lucro, programmata da Società e Comitati locali e dalla Scuola a favore dei residenti e, in modo particolare, dei giovani, sarà effettuato mediante contributi economici il cui importo non sarà superiore alle spese effettivamente sostenute (al netto di interventi di altri Enti o privati) e ciò agendo in forma indiretta (cessione gratuita del campo e/o dell'illuminazione e dei servizi inerenti).

Articolo 9

RICORRENZE E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE

Il Comune sostiene le manifestazioni promosse da Enti, Circoli, Associazioni, per tenere vive le tradizioni locali che incontrano il generale favore e le manifestazioni con significativi valori morali, civili, religiosi.

L'intervento economico comunale non supererà la spesa effettivamente sostenuta dai promotori (al netto di interventi di altri Enti o privati).

Articolo 10

INTERVENTI NEL CAMPO EDUCATIVO E DELLA CULTURA

Sono qui compresi i contributi per le locali scuole materne, per la scuola media, per la locale Biblioteca com.le, nonché eventuali contribuzioni per particolari attività culturali.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Municipale in sede di deliberazione del contributo.

Scuole Materne private

Attesa la finalità sociale perseguita nell'ambito locale, le scuole materne in parola vengono sostenute con contributi in danaro, tenuto conto dei bilanci presentati e del numero delle sezioni operanti.

Ove siano operanti apposite convenzioni, i contributi dovranno adeguarsi alle convenzioni medesime.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi previsti nelle convenzioni o che verranno stabiliti dalla Giunta Municipale in sede di deliberazione degli stessi.

Scuola Media

Alla Scuola Media potranno essere concessi contributi per l'acquisto di particolari attrezzature.

Agli alunni iscritti e frequentanti la Scuola Media che versino in accertate condizioni di bisogno, saranno concessi contributi in danaro sulla spesa per l'acquisto dei libri di testo. Sarà presa in considerazione la spesa individuale comunicata dalla Scuola per i libri adottati dalla classe frequentata dallo studente.

La Giunta Municipale erogherà i contributi sulla base delle domande presentate.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che verranno stabiliti dalla Giunta Municipale in sede di deliberazione del contributo.

Attività parascolastiche

Potranno essere erogati contributi per attività parascolastiche (quali centri estivi, ecc.) rivolte alle fasce scolastiche della scuola dell'obbligo e del settore materno -infantile.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Municipale in sede di deliberazione del contributo.

Articolo 11

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Presupposto essenziale per l'intervento assistenziale comunale è la condizione di indigenza.

L'accertamento viene effettuato dal servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali.

In particolare viene valutata la reale situazione di bisogno e verificati i possibili aiuti esterni prendendo come riferimento la dichiarazione dei redditi presentata dall'interessato, il parere, se occorrente, dell'Assistente Sociale dell'U.L.S.S., le informazioni degli uffici com.li.

L'intervento comunale è di tipo economico e mira a soddisfare i sottoindicati bisogni:

11.1 Bisogni primari

Situazioni di grave indigenza per nuclei familiari, anziani e inabili al lavoro. Accertato il grave e temporaneo bisogno di assistenza economica, va valutato volta per volta l'intervento da effettuare in conformità agli obiettivi che si vogliono raggiungere, ponendo delle scadenze e dei massimali.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi e modi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Municipale, in sedi di deliberazione del contributo.

11.2 Interventi per bisogni atipici

Per bisogno atipico si intende quello legato a particolari necessità della persona derivanti soprattutto dal suo stato di salute, e quindi spese da sostenere per diete particolari, per trasporti medicinali, protesi ecc., non rimborsabili da alcun Ente, e comunque utili per la vita del soggetto.

I soggetti destinatari dei contributi sono le persone in condizione di indigenza, tenuto come punto di riferimento economico quanto previsto nelle premesse del presente articolo.

L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che, secondo il tipo di assistenza, verranno stabiliti dalla Giunta Municipale, in sede di deliberazione del contributo.

11.3 Interventi economici per bisogni straordinari

Si tratta di spese eccezionali temporanee indispensabili per la persona ed il nucleo come: spese per problemi abitativi (sistemazione e manutenzione alloggi), spese funerarie, pasti caldi e altre.

L'Amministrazione comunale interverrà con un contributo "una tantum" su avvenuta documentazione, previo accertamento delle documentate condizioni di disagio economico del beneficiario o con intervento diretto.

11.4 Interventi a favore di persone di passaggio occasionalmente presenti nel territorio

Tali interventi derivano dalle competenze dell'ex E.C.A., trasferite ai Comuni in base al D.P.R. n. 616/1977, e si riferiscono a quelle persone presenti momentaneamente nel territorio, normalmente senza fissa dimora, oppure a persone dimesse da istituzioni con residenza fuori provincia.

Nell'impossibilità di garantire servizi diretti ed immediati, quali mensa e dormitorio, la Giunta Municipale potrà stabilire annualmente l'ammontare del contributo per pasto e per pernottamento a persona (qualora non sia possibile convenzionarsi con case di riposo o trattorie) ed il pagamento del biglietto per il luogo di residenza.

Necessariamente questo intervento rivestirà carattere provvisorio.

Articolo 12

USO DI SALE STRUTTURE ED AREE COMUNALI

Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'uso di materiali, di sale, aree, strutture ed altri spazi comunali, il prestito di beni mobili, nonché la fornitura di beni e servizi strettamente, connessi allo svolgimento delle iniziative stesse.

La concessione dei benefici di cui al 1° comma, viene accordata dal Sindaco o dall'Assessore competente, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

Articolo 13

ECCEZIONI

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.

Articolo 14

DEROGHE

Qualsiasi deroga alla presente disciplina dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale.

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Articolo 15

1. Istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Articolo 16

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Articolo 17

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità d'accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.